

Del resto l'onorevole Ferrari vede tanto i due lati delle cose, che fatta l'obiezione si è risposto da sè, e ha dispensato me dal rispondere. Vale a dire ha notato, e opportunamente notato, che nell'articolo vi è l'espressione " di regola „ o quando si dice " di regola „ non si esclude l'eccezione. Quindi per eccezione potrà ammettersi la mezzadria, benchè io, secondo il mio modo di vedere, non consiglierai mai alle istituzioni di beneficenza di dare i loro beni a mezzadria, giacchè questa forma di contratto esige una continua vigilanza da parte del proprietario. In ogni modo la possibilità della mezzadria non è esclusa, come non è esclusa quella del contratto di enfiteusi, che può riuscire utilissimo dove vi sono dei beni incolti, e che ha fatto la prosperità della Toscana. Ma ad ogni modo la espressione " di regola „ salva tutto, senza che ci sia bisogno di sopprimere l'articolo, come l'onorevole Ferrari ha proposto.

L'onorevole Ferrari intende meglio di me che qui, come in altre disposizioni di legge, dove si dice che una norma dev'essere osservata di regola, s'intende che quella norma deve essere osservata, salvo i casi eccezionali che dispensino dall'osservanza.

Non è dunque disposizione inutile quella contenuta nell'articolo 24.

D'altra parte, oramai abbiamo una giurisprudenza amministrativa intorno all'interpretazione da darsi alle disposizioni di legge o di regolamenti che hanno questa formola: *di regola*.

**Presidente.** L'onorevole Ferrari Luigi ha facoltà di parlare.

**Ferrari Luigi.** Io non insisto nella mia proposta. Prendo atto delle dichiarazioni del relatore le quali danno all'articolo un'interpretazione che è appunto quella che io desidero.

**Presidente.** Non essendovi alcuna proposta, pongo a partito l'articolo 24.

Chi è d'avviso d'approvarlo, si alzi.

(È approvato).

" Art. 25. Le somme da investirsi dovranno essere impiegate in titoli dello Stato.

" Potranno tuttavia, con l'autorizzazione della Giunta amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego. „

L'onorevole Di San Giuliano ha presentato il seguente emendamento a quest'articolo.

*Al primo capoverso sostituire il seguente:*

" Le somme da investirsi dovranno essere im-

piegate nell'acquisto di titoli dello Stato o di cartelle fondiari emesse in conformità al testo unico delle leggi del credito fondiario approvato con regio decreto del 22 febbraio 1885, n. 2922 (serie 3ª). „

Ha facoltà di svolgerlo.

**Di San Giuliano.** Per non far perdere un tempo lunghissimo alla Camera, desidererei conoscere se il Governo e la Commissione lo accettano.

**La Porta, presidente della Commissione.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

**La Porta, presidente della Commissione.** La Commissione ha esaminato l'emendamento proposto dall'onorevole Di San Giuliano, ed ha voluto anche conoscere l'opinione del ministro dell'interno, e mi dispiace di dover dichiarare che Governo e Commissione non possono accettare lo emendamento che l'onorevole Di San Giuliano ha presentato. Non perchè le cartelle del credito fondiario non rappresentino un titolo abbastanza solido, ma perchè i titoli dello Stato sono riconosciuti come i moderatori di tutti i titoli che vanno in mercato.

Il Ministero e la Commissione sono stati d'accordo perciò nel mantenere inalterata la disposizione dell'articolo.

L'onorevole Di San Giuliano conosce meglio di me le oscillazioni più frequenti delle cartelle fondiari di fronte ai titoli di Stato, e conosce di più che non vi è un solo istituto di credito fondiario, ma che esistono parecchi istituti, che sono in condizioni di credito diverse, e lo potrà constatare leggendo il bollettino della Borsa. Ivi vedrà che si va dall'istituto della Banca Nazionale, che ha il più alto credito, e dalla Cassa di risparmio di Milano a istituti, i cui titoli sono quotati in Borsa ad un prezzo molto inferiore.

Per queste considerazioni e nell'interesse delle Opere pie, la Commissione ha creduto di non poter accettare l'emendamento, ed anzi prega l'onorevole Di San Giuliano di non insistervi.

**Presidente.** L'onorevole Di San Giuliano ha facoltà di parlare.

**Di San Giuliano.** Le ragioni, che ha esposto l'onorevole presidente della Commissione, a dire il vero, non mi convincono. Ma, siccome sarebbe poco pratico che io insistessi in un emendamento, che non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione, lo ritiro, nella speranza che quando sarà approvato il disegno di legge sull'ordinamento del credito fondiario, che si crede che il Governo intende di presentare, potrà allora essere eliminata una delle obiezioni, la più grave forse,